

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3834 del 30/07/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA PEDRETTI CESARINO. ATTIVITÀ: RECUPERO DI ROTTAMI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PIEMONTE N. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3952 del 30/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta LUGLIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione n. 2682 del 2/8/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provvedimento conclusivo prot. n. 67318 del 10.08.2016, per l'attività di "*recupero di rottami metallici*" svolta dalla ditta PEDRETTI CESARINO (P.IVA. 00976160333) nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via Piemonte n. 2, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
 - comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;
 - comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Determinazioni Arpa e n. 4691 del 05/09/2017 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 8292 del 22/01/2018), n. 4021 del 03/08/2018 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 96947 del 22/8/2018) e n. 1197 del 12/03/2019 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n.

31842 del 19/3/2019), è stata aggiornata, per la matrice rifiuti, l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 2682 del 2/8/2016;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta PEDRETTI CESARINO (P.IVA. 00976160333), trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 88025 del 4/06/2021;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 96004 del 18/06/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio, dalla quale risulta che:

- la modifica non sostanziale riguarda unicamente la matrice rifiuti e comporta la modifica di alcuni quantitativi massimi dei rifiuti in stoccaggio istantaneo e stoccaggio annuo per l'operazione di messa in riserva R13;
- la capacità complessiva istantanea della messa in riserva - R13 - passa pertanto da 16.106 t. a 16.387 t. e con il limite massimo annuo da 19.559 t./anno a 21.306 t./anno;

Acquisito, con nota del 29/06/2021 prot. n. 101910, il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza in merito alla modifica non sostanziale dell'AUA;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione n. 2682 del 2/8/2016 (successivamente aggiornata con D.D. n. 4691 del 05/09/2017, n. 4021 del 03/08/2018 e n. 1197 del 12/03/2019), rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 67318 del 10.08.2016 (e successivi aggiornamenti), a favore della ditta PEDRETTI CESARINO (P.IVA. 00976160333), avente sede legale in Piacenza, via Piemonte n. 2, per l'attività di "recupero di rottami metallici" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via Piemonte n. 2, sostituendo al punto 3) del dispositivo le lettere a), b) e d) con le seguenti:

"a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.:

1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 150105, 150106), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 120102, 150104, 170405, 160117, 200140, 120199, 191202), stoccaggio istantaneo 16000 t. – stoccaggio annuo 16000 t./anno;

3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 110599, 120103, 150104, 200140, 170407, 120104, 120199, 170401, 170402, 170406), stoccaggio istantaneo 100 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;

3.5 – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 200140, 150104), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

3.7 - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri (CER 120103, 120199, 110299), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

5.1 – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160122, 160117, 160118), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160216, 160214, 200136), stoccaggio istantaneo 22 t. – stoccaggio annuo 56 t./anno;

6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 150103, 170201, 200138), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva - R13 - è di **16.387 t.** e con il limite massimo di **21.306 t./anno**, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;”

“ d) l'attività di messa in riserva dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella planimetria (in scala 1:1000 - data 29/04/2021) allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. Arpae n. 88025 del 4/06/2021. In tale zona di messa in riserva potrà essere effettuata esclusivamente l'attività di gestione di rifiuti e pertanto il passaggio di persone o veicoli estranei a tale attività non deve ritenersi consentito; ”;

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 2682 del 2/8/2016 (successivamente aggiornato con D.D. n. 4691 del 05/09/2017, n. 4021 del 03/08/2018 e n. 1197 del 12/03/2019) (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 67318 del 10.08.2016 e successivi aggiornamenti) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.